

## **La Cassazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare.**

**(Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4594)**

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo.

In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO - Presidente

Dott. MELONI MARINA - Consigliere

Dott. TRICOMI LAURA - Consigliere - Rel.

Dott. IOFRIDA GIULIA - Consigliere

Dott. CAIAZZO ROSARIO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10060/2023 R.G. proposto da:

A.A.An, B.B., C.C., elettivamente domiciliati in SALERNO VIA PAOLO DE GRANITA 14, presso lo studio dell'avvocato VICIDOMINI PIERLUIGI (Omissis) che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

D.D., elettivamente domiciliato in FRATTMAGGIORE VIA T. ROMANO N. 5, presso lo studio dell'avvocato CIRILLO ANIELLO (Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

- controricorrente -

Nonché contro

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO SALERNO, PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE, PROCURA REPUBBLICA TRIB SALERNO

- intimati -

Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 332/2023 depositata il 07/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

*Svolgimento del processo.*

1.- B.B., C.C. e A.A.An, quali eredi del dr. E.E., deceduto il 10/10/2014, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, corredati da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno pubblicata il 7/3/2023.

D.D. ha replicato con controricorso e memoria.

La controversia si iscrive nel giudizio per l'accertamento giudiziale della paternità promosso originariamente da D.D. nei confronti di E.E., contestualmente alle domande di rimborso delle spese di mantenimento sostenuto per lui in via esclusiva dalla madre Liliana Coletta e di mantenimento successivo fino alla proposizione della domanda e, infine, di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Salerno accolse la domanda di Coletta Alessandro ritenendo sussistente il rapporto di filiazione in considerazione dell'accertata relazione tra E.E. e la madre dell'attore per due anni fino alla nascita di quest'ultimo, il rifiuto dei convenuti di sottoporsi al test del DNA e l'impossibilità di effettuarlo a causa della cremazione della salma.

Rigettò, invece, la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal genitore che lo aveva mantenuto da solo fin dalla nascita del figlio, nonché il rimborso in proprio c spese dalla maggiore età fino alla proposizione della domanda, sul rilievo che l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status; pertanto, non è azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Il giudice di primo grado dichiarò, poi, cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata dall'attore, in quanto oggetto di espressa rinuncia all'udienza

di precisazione delle conclusioni; accolse, infine, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri genitoriali, per essere cresciuto senza godere della genitorialità paterna, dal momento che tale azione era proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione. Infine, tenuto conto della reciproca soccombenza, compensò le spese di lite.

Il gravame proposto dagli eredi @Ap.@ venne parzialmente accolto. La Corte di appello di Salerno, confermate tutte le statuizioni di primo grado, ha accolto il terzo motivo di appello, e corretto l'errore di calcolo riscontrato nella quantificazione della somma stabilita in favore di E.E. a titolo risarcitorio, così rideterminata nel minor importo di euro 25.237,50=, oltre interessi.

*Motivi della decisione.*

2.- Il ricorso è articolato in cinque mezzi:

I) Violazione del combinato disposto degli artt.111 Costituzione e 132 cpc e dell'art.2697 cc in uno all'art.183 cpc VI comma II e III Termine.

I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello abbia ritenuto provata la legittimazione attiva ai fini dell'azione ex art. 269 cpc in capo a parte resistente, ponendo a fondamento documentazione ritenuta, erroneamente, ritualmente e tempestivamente prodotta (Scheda anagrafica e certificato di morte della madre attore).

II) Violazione del combinato disposto degli artt.111 Costituzione e 132 cpc e degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art.269 c c.

A parere dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento del parziale rigetto del gravame prove non sussistenti ovvero le avrebbe valutate in modo erroneo.

III) Violazione dell'art.2935 cc in uno all'art.2043 cc. I ricorrenti deducono che la Corte di Appello abbia omesso di ritenere prescritta l'azione di risarcimento del danno in relazione all'omesso riconoscimento.

IV) Violazione del combinato disposto degli artt.111 Costituzione e 132 cpc.

Secondo i ricorrenti la decisione sarebbe viziata perché la Corte di Appello, in un primo momento, ha riconosciuto un risarcimento del danno di natura non patrimoniale per la violazione dei doveri di cui all'art.147 cc e poi, successivamente, ha rideterminato il quantum a tale titolo nella misura di euro 25237,50=.

V) Violazione degli artt.91 e 92 cpc. I ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello, pur accogliendo parzialmente l'appello, li abbia condannati alle spese di lite del giudizio di appello, omettendo di compensare parzialmente o per intero le spese di lite di secondo grado.

3.1.- Il primo motivo è infondato perché la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." "Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione: oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U. n. 2951/2016; conf. Cass. nn. 14652/2016, 15037/2016, 30545/2017, 22525/2018).

Nel caso in esame, a fronte della contestazione mossa dai convenuti eredi in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, rettamente il giudice del merito ha proceduto all'accertamento in ordine alla effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio.

3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perché, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019). Nella specie, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito. Va rammentato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione che - come nel caso di specie - , sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

3.3. - Il terzo motivo è infondato perché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento "abbandonico" viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio (Cass. n. 9930/2023; v. Cass. n. 11097/2020) e la Corte di merito ha rettamente applicato questi principi.

3.4. - Il quarto motivo è infondato perché la Corte di appello non si è discostata dai principi già affermati, secondo i quali in tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022) e perché, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una

compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. n. 23469/2018).

La decisione impugnata risulta immune da vizi.

3.5.- Il quinto motivo è inammissibile alla luce del principio secondo il quale la facoltà di disporre a compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso della sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se emessa senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. n. 11329/2019; Cass. n. 8421/2017; Cass. n. 24502/2017).

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2024.